

DELIBERA N. 302/09/CONS

Ordinanza - Ingunzione alla società ROLSAT srl ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 4 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, (di seguito, "*il regolamento in materia di procedure sanzionatorie*");

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 37/08/DIT del 11 novembre 2008, notificato il 21 novembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Rolsat S.r.l., con sede legale in Pescara (65129), Via Tiburtina n. 75, la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR, per aver pubblicizzato con scritte in sovraimpressione nel corso dei programmi della emittente satellitare "House Channel", dalle ore 15.00 del 6 dicembre 2007 alle ore 17.00 del 7 dicembre 2007, le numerazioni a sovrapprezzo 89255554, 89255555, 89255556, 89255566, 899131000, 899151011, 899161700, 899161717, 899161718, 899161777,

988199188, 899199199, 899333444, 899555600, senza alcuna indicazione del costo, della durata e della tipologia del servizio, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la memoria difensiva prodotta dalla società Rolsat S.r.l., pervenuta in data 8 gennaio 2009, registrata al protocollo dell'Autorità n.570/09;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La società Rolsat S.r.l. ritiene che la contestazione dell'Autorità sia ingiustificata per i seguenti motivi:

1) la Direzione Tutela dei Consumatori, con nota del Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza- Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, veniva informata, in data 30 luglio 2008, della violazione da parte della società Rolsat S.r.l. dell'articolo 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR per aver pubblicizzato *“con scritte in sovraimpressione, le numerazioni a sovrapprezzo senza alcuna indicazione del costo, della durata e della tipologia del servizio offerto”*. La Rolsat S.r.l. fa presente che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 689/81, se non si è in presenza di contestazione immediata *“...gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati(...)entro il termine di novanta giorni(...)dall'accertamento”*. Considerato che dal verbale di accertamento emerge soltanto la data della nota della Polizia Postale, senza dunque possibilità alcuna di desumere altri elementi utili al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal predetto articolo, la società Rolsat S.r.l. ritiene tardiva la notifica degli estremi della contestazione, pervenuta in data 28 novembre 2008;

2) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Rolsat S.r.l. rappresenta la propria situazione economica al 31 dicembre 2007 con una perdita netta di esercizio pari a Euro 739.118,58 (settecentotrentanovemilacentodiciotto/58); evidenzia inoltre il proprio limitato sviluppo, presentando la visura camerale, che attesta un capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00);

3) il contratto del 5 dicembre 2007 con cui la società Rolsat S.r.l. aveva commissionato alla società Starsat S.r.l., titolare dell'emittente televisiva satellitare “House Channel”, alcuni spazi pubblicitari da trasmettere settimanalmente, nella fascia notturna dalle ore 00.00 alle ore 6.00, prevedeva la trasmissione di un unico filmato, nel quale comparissero in sovraimpressione numeri in sovrapprezzo. Pertanto, l'unicità del filmato pubblicitario trasmesso sul canale televisivo della società Starsat S.r.l. fa sì che la condotta debba essere considerata unica e dunque sottoposta all'applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge 689/81.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di Rolsat S.r.l..

Le eccezioni sollevate dalla società sono parzialmente accolte per le seguenti motivazioni.

Con riferimento all'eccezione sub 1), relativa all'asserita illegittimità della contestazione per la mancata osservanza dei termini perentori previsti per la notificazione degli estremi della violazione, si evidenzia in questa sede che la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", dispone che *"L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 6, con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689"*. Nel caso di specie, la Polizia Postale delle comunicazioni ha provveduto a svolgere attività di monitoraggio relativamente alle trasmissioni dell'emittente satellitare *"House Channel"*. Deve, quindi, ritenersi che nella fattispecie *de qua* l'accertamento sia consistito nella qualificazione giuridica dei fatti, qualificazione compiuta dal Responsabile del procedimento all'atto dell'accertamento e della contestazione della violazione. Essendo, pertanto, coincisi i tempi di tali formalità (accertamento e contestazione avvenuti in data 11 novembre 2008), è di tutta evidenza che il termine perentorio di 90 giorni richiamato dalla società Rolsat S.r.l. è stato in concreto rispettato. Si evidenzia, inoltre, che l'accertamento della violazione debba essere necessariamente collocato in epoca successiva a quella del monitoraggio effettuato dal nucleo di Polizia Postale e dell'acquisizione documentale compiuta dalla stessa per identificare i soggetti responsabili della condotta illecita, attività che si è, infatti, rivelata quale fase propedeutica all'individuazione dei casi specifici in ordine ai quali instaurare un procedimento sanzionatorio.

Con riferimento a quanto sub. 2), tale elemento sarà preso in considerazione per la commisurazione della sanzione applicabile ai casi contestati in cui la violazione delle norme richiamate risulta confermata.

Con riferimento a quanto sub. 3), si ritiene fondata l'eccezione circa l'unicità della condotta contestata in considerazione dell'arco temporale e del mezzo attraverso il quale la violazione del disposto dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR è stata compiuta. Nel caso di specie la pubblicità delle numerazioni a sovrapprezzo, senza l'indicazione degli elementi prescritti dalla disposizione regolamentare citata, è stata commessa in un determinato giorno solare e precisamente durante le ore notturne (dall'ore 0.00 alle ore 6.00) del 7 dicembre 2007 ed attraverso l'emittente satellitare denominata *"House Channel"*. Pertanto sarà considerata l'unicità della condotta ai fini della determinazione della sanzione.

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 18 marzo 2009 ha ritenuto opportuno richiedere ulteriori approfondimenti, determinando in tal modo, ai

sensi dell'articolo 10, comma 3, del sopra citato regolamento di cui alla delibera n.136/06/CONS, la proroga di sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento in questione, di cui è stata comunicata con nota del 23 marzo 2009;

RITENUTO che la responsabilità dei fatti in esame deve essere ascritta integralmente ed in via esclusiva alla società Rolsat S.r.l., fornitrice del servizio oggetto della pubblicità illegittima;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da determinarsi tra un minimo di € 25.823,00 ed un massimo di € 154.937.070,00;

RITENUTO che le violazioni accertate dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR risultano compiute dalla società Rolsat S.r.l. in un giorno solare ed attraverso un'unica emittente satellitare. Pertanto, in considerazione di tali elementi ed in particolare dell'elemento temporale, si può ravvisare il carattere unitario per tutte le violazioni del verbale di accertamento n. 37/08;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la Rolsat S.r.l. ha violato la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR cagionando pregiudizio per l'utenza del servizio a sovrapprezzo sulle numerazioni 89255554, 89255555, 89255556, 89255566, 899131000, 899151011, 899161700, 899161717, 899161718, 899161777, 988199188, 899199199, 899333444, 899555600 in quanto pubblicizzate senza indicazione del prezzo del servizio;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la società Rolsat S.r.l. non ha posto in essere alcun attività volta a rimuovere le conseguenze dei comportamenti illeciti negando persino la propria responsabilità;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Rolsat S.r.l. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR, anche con riferimento agli impegni assunti con la società Teleunit S.p.A. nei contratti di cessione delle numerazioni 899545435, 899545436, 899494918, 899494919, 899494938, 899494933, 899494932;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si evidenzia che la società Rolsat S.r.l. ha registrato, nel bilancio di esercizio, una perdita netta di euro 739.118,58 (settecentotrentanovemilacentodiciotto/58)

RITENUTO, pertanto per quanto sopra esposto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per la violazione summenzionata, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, equivalente ad Euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ritenuta sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissario relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rolsat S.r.l., con sede legale in Pescara (65129), Via Tiburtina n. 75, il pagamento di Euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre /00), per la violazione contestata, così come in motivazioni individuate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

DIFFIDA

la società Rolsat S.r.l. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR;

INGIUNGE

alla citata società di versare predetta la somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 302/09/CONS*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 302/09/CONS".

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice

Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 4 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola